

## **Sulla permanenza ultradecennale del magistrato nella stessa sede.**

*(Risposta a quesito del 21 settembre 2000)*

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 settembre 2000, ha adottato la seguente delibera:

“- Vista la nota n. 583 in data 22.3.2000 con la quale il Presidente del Tribunale di Trento

p r e m e s s o

- che il dott....., giudice presso quel Tribunale, ha assunto le funzioni in magistratura in data 7.8.1989 quale Pretore di Tione; tali funzioni ha continuato a svolgere nella stessa sede, trasformata in sezione distaccata della Pretura di Trento, anche dopo la riforma delle Preture circondariali;

- che all'esito della riforma del Giudice Unico, il medesimo dott. .... è inserito nella sezione civile del Tribunale di Trento, addetto ulteriormente (indicazione tabellare di un giorno alla settimana) alla trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata di Tione di Trento, e dal 28.9.99 è altresì incaricato - in via di supplenza - della trattazione anche degli affari penali (contestualmente all'esercizio effettivo di tale supplenza, gli è stata riconosciuta la sede di servizio a Tione di Trento).

In altre parole, conclusivamente, il dott. .... tratta in via esclusiva gli affari civili e gli affari penali di Tione di Trento dal 7.8.89 (salva, per gli affari penali, una breve parentesi tra il 2.6 e il 28.9.99), sia pure con ulteriore incarico presso la sede centrale che dal novembre 1989 al giugno 1999 è esplicitamente circoscritto ad una giornata settimanale di applicazione.

Così premesso il quadro di fatto, chiede di conoscere se debba ritenersi concretizzata la "permanenza ultradecennale del Magistrato" esclusa "in ogni caso" dalla circolare citata in oggetto, al punto 46.1.

Chiede, inoltre, di conoscere se i "significativi disservizi" provocati dal trasferimento possano essere valutati in relazione alle ragioni personali del Magistrato, o debbano essere valutati solo con riferimento all'organizzazione complessiva dell'ufficio;

- lette le osservazioni presentate dal dott. ....;

o s s e r v a

La circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000/2001 al punto 46.1 prevede espressamente che "la permanenza del magistrato nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi significativi disservizi, da illustrarsi specificamente nella proposta; è esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societarie e nelle sezioni distaccate".

Il divieto di permanenza ultradecennale tende ad impedire che il prolungato esercizio delle funzioni giurisdizionali nel medesimo posto possa dar luogo a fenomeni di personalizzazione ed a possibilità di condizionamenti ed a favorire, nel contempo, una razionale mobilità interna che consenta altresì la diffusione delle competenze ed impedisca un affievolimento dell'impegno.

Il divieto in questione trova applicazione anche nel caso in cui il magistrato sia stato preposto alla trattazione promiscua sia presso la sezione distaccata che nella sede principale.

Per quanto attiene al secondo quesito posto dal Presidente del Tribunale di Trento, deve escludersi che l'espressione "significativi disservizi" possa essere riferita a ragioni di carattere personale del magistrato,

d e l i b e r a

di rispondere come in premessa".